

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, SCHIAVETTI, PERNA, SALATI, VALENZI, PAJETTA** Giuliano, **LUSSU, TOMASSINI, MILILLO, SECCHIA, RODA, MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI, TIBALDI, ALBARELLO, SCOCCIMARRO, PASSONI, ROASIO, MAMMUCARI, FERRARI** Giacomo, **VIDALI, DI PRISCO, FABIANI, MASCIALE, ORLANDI, COLOMBI, BUFALINI, PICCHIOTTI, CERRETI, PREZIOSI e AUDISIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1965

Contro la prescrizione dei crimini nazisti

ONOREVOLI SENATORI. — Con sua recente dichiarazione il Governo della Repubblica federale tedesca ha reso noto che a partire dall'8 maggio prossimo venturo esso considererà prescritti tutti i crimini commessi comunque nel corso e nella condotta della guerra 1939-45. Tale annuncio ha suscitato in tutto il mondo una profonda e indignata commozione, e molti Stati hanno già provveduto, da essa ispirati, a promulgare leggi adeguate per impedire che con simile decisione si possa unilateralmente coprire con un complice mantello di immunità i fatti orribili che tutte le genti ricordano ed esecrano. Così la Polonia, l'URSS, la Francia, la Cecoslovacchia, il Belgio, la Repubblica democratica tedesca, l'Austria, Israele — mentre nella Repubblica federale tedesca un gruppo di deputati dello stesso partito di Governo, il democratico cristiano, ha presentato al Parlamento un progetto di legge tendente alle stesse finalità. Aggiungasi, per avere un quadro completo della situazione, che negli Stati anglosassoni l'istituto della prescrizione in materia penale è ignoto.

Se le misure legislative citate sono state dettate dall'indignata reazione della coscienza

dei popoli contro i quali ha inferito la barbara ferocia nazista, esse trovano però anche un loro solido fondamento giuridico in una serie di trattati internazionali i quali, come è noto, costituiscono sorgente per il diritto interno degli Stati. Fra di essi particolare rilievo assume l'accordo dell'8 agosto 1945, stretto fra gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, l'URSS e la Francia, per la formazione del Tribunale internazionale di Norimberga, il cui articolo 6 precisa che rientrano nella competenza del Tribunale erigendo: « . . . c) I delitti contro l'umanità, cioè l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e tutti gli altri atti inumani commessi contro ogni popolazione civile prima o durante la guerra; ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando esse, abbiano o no costituito una violazione del diritto interno del paese dove sono state perpetrate, siano state commesse in connessione dei delitti che rientrano specificatamente nella competenza del Tribunale. I dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori e i complici che abbiano preso parte alla preparazione o all'esecuzione di un piano o di un complotto mirante

alla commissione di uno dei delitti elencati sono responsabili di tutti gli atti compiuti da qualsiasi persona per la loro esecuzione ».

L'Organizzazione delle Nazioni Unite prendendo poi atto, con la sua Risoluzione del 13 febbraio 1946 di tale accordo, lo incorporò di fatto nel proprio Statuto, rendendolo così impegnativo per tutti gli Stati che nel momento o in successione di tempo hanno a lei aderito; mentre, con la Risoluzione del 14 dicembre 1948, ha definito il delitto di genocidio chiedendo a tutti gli Stati associati di provvedere alle leggi necessarie per prevenirlo e reprimerlo.

Ora sta nella lettera e nello spirito di questi documenti il principio della punibilità fuori di ogni limite di territorio e di tempo dei delitti elencati, alcuni dei quali tuttavia non previsti e imprevedibili prima che il nazismo nella sua efferata barbarie li concepisse e attuasse, e pertanto non considerati nei Codici penali in vigore. Ciò non trattene però alcun Stato dall'accoglierli e applicarli, ognuno comprendendo come, dinanzi alla mostruosità delle colpe, il richiamo a qualsiasi contraria norma di diritto maturata alle genti attraverso il millenario combattuto progredire della civiltà avrebbe costituito in realtà beffa e negazione di giustizia. Naturalmente ogni Stato diede nello stesso tempo opera per la rapida integrazione delle disposizioni nel proprio sistema

giuridico, togliendo così ogni pretestuoso argomento a chi in avvenire avesse voluto stranamente inficiarne la piena imperiosa validità. Solo l'Italia, a più di dieci anni di distanza, non ha provveduto a ciò; così che, a nostra umiliazione, la nostra Magistratura si è vista obbligata, in punto di diritto scritto vigente nella Repubblica, a contrastare l'azione punitiva instaurata dalla Magistratura di Bonn contro criminali nazisti rifugiatisi, *et pour cause*, nel nostro territorio nazionale.

Formulando con energia l'auspicio che tale carenza, la quale offende in primo luogo il popolo italiano eroicamente levatosi in armi contro gli orrori della dominazione nazista, trovi finalmente rimedio nell'immediata attività del Parlamento, i presentatori del presente disegno di legge si attendono che il Senato e poi la Camera dei deputati provvedano con urgenza ad approvarlo impedendo che i colpevoli di delitti, che hanno orrendamente marchiato la condotta del nazismo in guerra e in pace, sfuggano alla punizione. E se parrà a qualcuno che la formulazione proposta sia passibile di riserve o critiche per quanto attiene a certi principi generali di diritto, voglia egli nella sua maggiore saggezza sovvenirci di un consiglio che valga naturalmente non già ad eludere ma a raggiungere il fine sacrosanto che ci poniamo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I delitti contro l'umanità e in generale i delitti di guerra quali indicati dalla Risoluzione delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, che ha preso atto della loro definizione contenuta nello Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga dell'8 agosto 1945, sono per la loro natura imprescrittibili.